



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

1.

DISEGNO DI LEGGE

"ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 41, COMMA 2° LETTERA b) D.lgs.112/98 -
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
RELATIVE ALL'ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANE".

RELATORE : ANGELO SALAMINO



Signor Presidente,

Colleghi Consiglieri,

la materia "fiere e mercati", espressamente contemplata nell'art. 117 della Costituzione, quale oggetto di trasferimento alle Regioni, ha dato luogo in passato ad un contenzioso tra Regioni e Stato innanzi alla Corte Costituzionale, approdato ad una sentenza, la n. 138/72, di parziale reiezione dei ricorsi presentati dalle Regioni Emilia Romagna, Liguria e Puglia.

Le Regioni in questione denunciavano il fatto che il D.P.R. n. 7/72 assolvesse ad una funzione di mero trasferimento di funzioni amministrative già individuate nella normativa previgente, senza alcun progresso in direzione di un assetto del settore.

Il processo di affermazione delle competenze regionali in materia si è compiuto con il D.P.R. n.616/77 che all'art. 51, ha affermato in capo alle Regioni una integrale competenza in materia di fiere superando i vincoli posti dal D.P.R. n.7/1972, sancendo la piena potestà delle Regioni in materia di enti fieristici, prima riservata esclusivamente allo Stato, che si estrinseca nel potere di riconoscimento, di attribuzione della personalità giuridica e di ordinamento degli enti stessi. Nella competenza rientrava così la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di tutte le manifestazioni fieristiche, senza alcuna distinzione tra le fiere internazionali organizzate o meno dagli enti interessati.

L'art. 53 del predetto D.P.R. N.616/77 conservava, però, allo Stato le funzioni amministrative relative agli enti fiera internazionali di Milano, di Bari e di Verona.

Con il D.L.vo n. 112 del 31 marzo 1998 viene compiuto un ulteriore passo verso il completamento del processo di razionalizzazione delle competenze in materia di fiere e mercati riconoscendosi alle Regioni interessate anche le funzioni amministrative concernenti gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari e conservando allo Stato solo il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale nonché il riconoscimento della qualifica e la compilazione del calendario delle manifestazioni internazionali.



Poiché l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni dovrebbe decorrere, a norma del comma 3 dell'art.50 del D.lgs., dal 1 gennaio 1999 e gli attuali titolari degli organi degli enti fieristici restano in carica fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni, è necessario dotarsi dello strumento normativo che regolamenti lo svolgimento delle funzioni, concernenti l'Ente Fiera di Bari.

Il regime di controllo agli enti fieristici esercitato finora dallo Stato è operato sulla base della normativa recata dal R.D.L.n.454/1934 che impone la sottoposizione al controllo del Ministero dell'I.C.A. dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi nonché delle operazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Non è istituito un pedante riscontro sugli atti, del resto non confacente al tipo di ente economico che è l'ente fieristico, bensì un controllo sull'attività, sugli indirizzi programmatici, sulle scelte gestionali con proiezione poliennale. Si è in tal modo, assicurata agli enti una maggiore snellezza operativa ed una più accentrata responsabilizzazione dei loro organi decisionali, dato che un sistema di controllo preventivo su ogni atto comporta sia un appesantimento burocratico che la deresponsabilizzazione degli organi dell'ente nelle loro scelte.

Poiché la legislazione regionale, già intervenuta per gli enti fieristici non internazionali, si ispira agli stessi principi, il presente schema di D.D.L. propone un sistema di controllo, sostanzialmente in linea con quello del R.D.L.n. 454/34.

La IV Commissione Permanente nella seduta del 3 12 .98 ha espresso parere favorevole a maggioranza al D. D. L. In esame e lo sottopone all'approvazione di questo Consiglio.

Angelo Salamino

IV^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
decisione n. 81 del 3.12.98

1. La IV^ Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 3.12.98 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 18.11.98.

D.D.L. "ATTUAZIONE DELL'ART.41,COMMA 2 LETT.B^D..LGS.112/98-TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PUGLIA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE". (308/14)

2. Dopo ampia discussione, la IV^ Commissione decide di esprimere parere **FAVOREVOLE** a maggioranza.

sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione , con emendamenti.

La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI. Salamino,Lospinuso,Rinaldi,Caruso,Gualtieri,Festinante.:

CONTRARI: Tateo.

DI ASTENSIONE:

ASSENTI AL MOMENTO DEL VOTO: Morra,Cera,Angiuli (sost.Colangelo)


La IV^ Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Salamino.

IL PRESIDENTE

(Angelo Salamino)

IL DIRIGENTE

(Dr. Vitaranto Elba)





Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il Presidente

5

**I COMMISSIONE CONSILIARE
DECISIONE N. 12/P DEL 21 DICEMBRE 1998**

Numero componenti I Commissione: 13

All'apertura della seduta sono presenti 13 Commissari.

1. La I Commissione, nella seduta del 21 dicembre 1998, ha esaminato il seguente provvedimento, trasmesso dalla IV Commissione consiliare per il parere finanziario in data 4 dicembre 1998:

Disegno di legge "Attuazione dell'art.41, comma 2, lett. b) d.leg. 112.98 – Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative all'Ente Autonomo Fiera del Levante.

2. La I Commissione, dopo ampia discussione, ha espresso a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, parere favorevole alla norma finanziaria del provvedimento di cui all'oggetto.

3. Il suddetto parere è stato espresso con il seguente voto dei Commissari:

favorevoli: Crocco, Basurto, Festinante, Gualtieri, Santaniello, Stefanetti (in sostituzione di Rinaldi), Tarquinio (in sostituzione di Fitto).

contrari: Angiuli, Dipietrangelo, Pepe, Sgobio,

assenti al momento del voto: Introna, Tagliente

**DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Ignazio DAMIANI)**

**PRESIDENTE I COMMISSIONE
(Avv. Antonio CROCCO)**

REGIONE PUGLIA

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE PRESENTATA DALL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA,
COMMERCIO, ARTIGIANATO - SETTORE FIERE.

DISEGNO DI LEGGE

"Attuazione dell'art. 41, comma 2° lett. b) D.Lgs. 112/98. Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative all'Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari."

"Attuazione dell'art. 41, comma 2^o LETT. B) D.LGS. 112/98
Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative all'Ente autonomo Fiera del levante."

ART. 1 - FINALITA'

In attuazione all'art. 41 comma 2, lettera b), del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari spettanti alla Regione Puglia.

ART. 1 FINALITA'

1. ...

Dopo " Regione Puglia" aggiungere", in raccordo con la normativa regionale in materia di ordinamento delle fiere , mostre ed esposizioni."

ART. 2 - TRASFERIMENTO FUNZIONI

Le funzioni amministrative relative all'Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari sono trasferite alla Regione Puglia che le svolgerà d'intesa con il Comune di Bari, decorrenza dall'entrata in vigore del corrispondente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, così come previsto dall'art. 7, comma 1 della Legge 15 marzo 1999, n. 59, e dall'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

ART. 2 TRASFERIMENTO FUNZIONI

1...

Dopo " Comune di Bari" aggiungere ",sentiti ^{gli altri} i comuni capoluogo della Regione,"



7

ART: 3 - NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE

1. Il Presidente dell'Ente è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'Industria, Commercio, Artigianato competente in materia fieristica.
2. Il Segretario generale è nominato, su proposta del Presidente dell'Ente, dall'Assessore competente in materia fieristica.

ART. 4 - STATUTO

1. Lo Statuto dell'Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari è approvato, su proposta dell'Ente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, d'intesa con il Sindaco del Comune di Bari.
2. ~~Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge lo Statuto dell'Ente è adeguato alle norme vigenti con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, d'intesa con il Sindaco del Comune di Bari.~~
3. Lo Statuto deve ispirarsi a principi di imprenditorialità nella conduzione dell'Ente e di professionalità nella scelta e nel contenimento del personale, in stretto rapporto con le finalità pubbliche dell'Ente stesso e in applicazione del criterio del minimo di burocrazia e della massima semplicità nell'organizzazione interna. L'Ente opera secondo criteri di economicità, nel rispetto del principio del pareggio di bilancio, coprendo i costi di gestione con i redditi del proprio patrimonio, con i proventi delle manifestazioni fieristiche e con il corrispettivo degli altri servizi prestati, oltre che con gli eventuali contributi di enti, istituti, società purchè già accertati in entrata. Lo statuto dell'ente deve indicare:

- a) lo scopo,
- b) la sede.
- c) il patrimonio ed i mezzi per il raggiungimento dello scopo.
- d) gli organi:
 - 1) il Presidente.
 - 2) il Consiglio di Amministrazione
 - 3) il Consiglio Generale.
 - 4) il Collegio dei Revisori dei Conti.
 - 5) ~~il Segretario Generale~~

Principi contabili dei bilanci e loro controlli.

ART: 3 - NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE

1. Idem.
2. Idem

ART. 4 - STATUTO

1. ...
Dopo " Comune di Bari" aggiungere " sentiti i cinque comuni capoluoghi".

3. IDEM



Handwritten signature and initials.

- 8
- h) le norme sul funzionamento dell'Ente e sulle modalità del suo eventuale scioglimento,
 - g) i criteri generali da osservare per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività fieristiche,
 - h) la devoluzione, in caso di scioglimento dell'Ente;
 - i) i diritti dei soci in caso di recesso o di scioglimento.

~~4. Le nomine di cui al precedente punto f) devono essere motivate con l'indicazione dei criteri di professionalità adottati per la scelta e del curriculum della persona proposta.~~

ART. 5 - BILANCIO

1. Le delibere relative al bilancio preventivo e alle sue variazioni, al conto consuntivo ed all'assunzione di impegni di spesa pluriennali, sono trasmesse, entro 30 giorni dalla loro adozione da parte dell'Ente, per il tramite della Ragioneria della Regione per l'esame di cui all'art. 89, punto 6, della Legge Regionale n. 17/77, all'Assessore Regionale all'Industria, Commercio ed Artigianato competente in materia fieristica.
2. L'Assessore, entro trenta giorni dal ricevimento delle predette delibere, può rinviare le stesse all'Ente, con osservazioni, per un nuovo esame, previa comunicazione alla Giunta regionale.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge le funzioni amministrative che la normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuite al Presidente della Giunta regionale, le funzioni attribuite al Ministro competente sono attribuite all'Assessore Regionale all'Industria, Commercio, Artigianato competente in materia fieristica.
2. Ai fini dell'esercizio dell'intesa con il Sindaco del Comune di Bari, l'Assessore Regionale all'Industria, Commercio, Artigianato competente in materia fieristica trasmette al Comune di Bari la proposta di provvedimento da adottare; il Comune di Bari entro 15 giorni dal ricevimento può esprimere il proprio motivato dissenso o rinviare la suddetta proposta con osservazioni.
3. Entro i successivi 15 giorni l'Assessore Regionale all'Industria, Commercio, Artigianato controdeduce ai rilievi del Comune trasmettendo, se de caso, un nuovo schema di provvedimento. Qualora entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta controproposta da parte del Comune l'intesa non sia raggiunta, il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme

ART. 5- BILANCIO

1. IDEM
2. IDEM

ART. 6- DISPOSIZIONI FINALI

1. - IDEM.
2. ... Sostituire " il Sindaco del Comune di Bari" con " il Comune di Bari";
Aggiungere alla fine del comma " Le comunicazioni devono essere trasmesse anche ai comuni capoluoghi della REGIONE che entro lo stesso termine possono comunicare il proprio parere."
3. - IDEM.

9

5

deliberazione della Giunta stessa da adottarsi su proposta dall'Assessore Regionale all'Industria, Commercio, Artigianato competente in materia fieristica.

- 4. In attesa dell'adeguamento dello Statuto, ove si verifichi la decadenza degli organi statutari in carica, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia fieristica, è nominato un Commissario straordinario per lo svolgimento degli affari correnti.

ART.7 - NORMA FINANZIARIA

- 1. Per le spese derivanti dal trasferimento di competenza si provvederà nei limiti delle risorse trasferite con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui all'art. 7, comma 1, della L. 59/1997, ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

4. **IDEM**

ART. 7 NORMA FINANZIARIA

- 1.... Sostituire "dal trasferimento di competenza " con " dall'attuazione della presente legge"



des
 [Signature]



[Signature]
 - 7 -



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA SETTORE RAGIONERIA UFFICIO IMPEGNI

Alla Segreteria della
Giunta Regionale

Sede

Alla Segreteria della
Presidenza della G. Regionale

Sede

All' Ufficio Legislativo
della Giunta Regionale

Sede

All' Assessorato ..COMMERCI

Sede

REGIONE PUGLIA UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA
26 OTT. 1998
Prot. N. <u>10/0388/4.0.9</u>
Cat. Cl. Fasc.

Prot. n° 20/PI/4799 /U.I. del

23 OTT. 1998

OGGETTO: S.D.D.L. "ATTIVAZIONE DELL'ART. 41, COMMA 2° LETT. B) D. L.G.S. 112/93 - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PUGLIA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE DI BARI" - COMMA /SRL/ 98/00015....

(L.R. 17/77 art. 20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6)

- Si trasmette, in allegato, lo schema di proposta di Legge in argomento, Munito del visto di questo Settore.
- 2. Privo del visto con le seguenti osservazioni:

.....

.....

.....



Il Coordinatore
(dr. Carlo Siciliani)

12.4

REGIONE PUGLIA

ALLEGATO "C" D.G.R. 395/94

ASSESSORATO BILANCIO - RAGIONERIA - FINANZE

SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO AA. GG. E SEGRETERIA

Settore proponente: ASSESSORATO I.C.A. - SETTORE COMMERCIO

D.D.L.: Attuazione dell'art.41, comma 2, lett.b) del Decreto legislativo n.112/98.
Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative
all'Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari.

REFERTO TECNICO

(art. 20 L.R. 1777 modif. dalla L.R. 983)

Spesa prevista e fonti di finanziamento:

Capitolo/i di Entrata:

Capitolo/i di Spesa:

Spesa riferita al presente bilancio:

Spesa riferita ai bilanci futuri:

(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)

Note: Il d.d.l. in questione non comporta adempimenti previsti dal 1° e 2° comma
dell'art. 63 della L.R. n.17/77.

Dirigente Settore/Ufficio

Dott. Francesco Cappariello

Parere del Settore Ragioneria:

- Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato
- Parere negativo per:

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione

Consultare il 18-11-98

Dirigente Settore/Ufficio

